

## **TI\_GERICHTE 15.2018.77 vom 26. März 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-03-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2018.77](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2018.77)

FR: TI\_GERICHTE 15.2018.77 du 26 mars 2019

IT: TI\_GERICHTE 15.2018.77 del 26 marzo 2019

### **Regeste**

Sequestro di un conto bancario. Rivendicazione. Perenzione del diritto di rivendicare

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

I ricorrenti premettono che la somma di € 169'822.12 è stata versata nel 2014 sul conto della PI 5 presso la PI 6 da tale PI 8, il quale era d'accordo con PI 7 (figlio di PI 2) che quest'ultimo avrebbe poi prelevato i soldi e glieli avrebbe riconsegnati. Se non che PI 7 è stato successivamente arrestato in Italia, sicché nessuno ha più potuto prelevare l'importo dal conto. Ora, proseguono i ricorrenti, il fatto che PI 2 abbia poi restituito la somma a PI 8 con versamenti in contanti di tasca propria diluiti nel tempo costituisce un chiaro indizio che la rivendicante sapeva o avrebbe dovuto in buona fede sapere dei sequestri decretati dall'Ufficio esazione e condoni già molto prima del gennaio 2018. Perciò i ricorrenti ritengono che, nell'aspettare il 24 agosto 2018 per rivendicare parte del saldo del noto conto, PI 2 abbia disatteso l'esigenza di celerità imposta dalla procedura. Siccome il ritardo manca di valide giustificazioni, questo suo diritto è secondo loro perento.

#### **E. 3**

PI 2 si oppone al ricorso spiegando di aver terminato di restituire i € 169'822.12 a PI 8 nel gennaio del 2018 e di aver ottenuto da lui a quel momento la cessione di ogni suo credito contro la PI 3. Cinque giorni dopo PI 2 ha chiesto al Ministero Pubblico il dissequestro del conto presso l'PI 6 limitatamente a € 169'822.12, ciò che è avvenuto l'11 giugno 2018. Il 10 luglio 2018 anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha dissequestrato il conto. È solo recandosi in banca per farsi bonificare la somma dissequestrata che PI 2 dice di aver scoperto che la relazione era gravata di ulteriori blocchi, segnatamente i sequestri ordinati dai ricorrenti. Essa rileva di aver ritenuto che i soldi erano del figlio, che glieli avrebbe poi restituiti, siccome sono stati sequestrati in una procedura penale e in un procedimento penale amministrativo diretto contro di lui, mentre i sequestri ordinati dall'Ufficio esazione e condoni – a suo dire – non le sono mai stati comunicati.

#### **E. 4**

Sebbene la rivendicazione di un diritto di proprietà su beni pignorati possa essere fatta valere di principio sino alla ripartizione del ricavato (art. 106 cpv. 2 LEF), giurisprudenza e dottrina considerano ch'essa dev'essere annunciata entro un breve termine appropriato alle circostanze, che di regola non dovrebbe eccedere cinque mesi (sentenza del Tribunale federale 5A\_543/2015 del 16 novembre 2015 consid. 4.2.1). Il diritto del terzo è perento se questi tarda astutamente a dichiarare la rivendicazione oppure se si dimostra manifestamente negligente (DTF 120 III 125, consid. 2/a, con rif.; sentenza del Tribunale federale 5A\_25/2014 del 28 novembre 2014 consid. 5.2; sentenza della CEF 15.2010.11 del

24 marzo 2010, RtiD 2010 II 722 n. 66c [massima]; A. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 23 ad art. 106 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 168 seg. ad art. 106 LEF). Ciò può avvenire non solo quando il terzo ritarda la notificazione delle sue pretese con l'intenzione di ostacolare il decorso dell'esecuzione, ma anche quando egli, senza dolo, agisce in altro modo incompatibile con le regole della buona fede, in particolare quando il ritardo non è giustificato da alcun motivo legittimo (DTF 106 III 57 segg.). La perenzione del diritto di rivendicazione a seguito di ritardo doloso conduce alla perdita del diritto del terzo solo nella procedura esecutiva in corso, ma non anche alla perdita del proprio diritto materiale (A. Staehelin, op. cit., n. 25 e 28 ad art. 106 LEF).

#### **E. 4.1**

Nel caso in esame non risulta dagli atti prodotti dall'UE di Lugano che ad PI 2 sia stata notificata l'esecuzione dei sequestri decretati dagli enti ricorrenti. D'altronde, la circostanza per cui lei ha utilizzato mezzi finanziari propri per saldare la somma dovuta a PI 8 non costituisce di per sé indizio del fatto che conoscesse l'esistenza dei sequestri eseguiti a favore dei ricorrenti il 21 marzo 2017. E, comunque sia, la tesi della rivendicante secondo la quale essa sarebbe intervenuta al posto del figlio a rimborsare il debito a rate già ben prima del sequestro degli enti ricorrenti non è stata confutata da quest'ultimi e pare verosimile alla luce della dichiarazione rilasciata da PI 8 il 9 maggio 2018 (doc. 7) e dei sequestri ordinati dal Ministero pubblico il 5 settembre 2014 (doc. 4 accluso alle osservazioni di PI 2 al ricorso) e dall'Amministrazione federale delle contribuzioni il 21 marzo 2017 (doc. 5), e delle successive istanze e decisioni di dissequestro (doc. 8 e 9).

#### **E. 4.2**

In mancanza di elementi di segno contrario si deve quindi ritenere che, come affermato nelle proprie osservazioni, PI 2 è venuta a conoscenza del sequestro del conto da lei parzialmente rivendicato solo dopo il 10 luglio 2018. E siccome lei ha notificato la propria pretesa all'UE il 24 agosto 2018, ossia al più tardi appena un mese e mezzo dopo aver appreso dei sequestri dei ricorrenti, non si può dire che abbia tardato astutamente ad annunciare la propria rivendicazione oppure si sia dimostrata manifestamente negligente. Da quanto precede discende quindi la reiezione del ricorso.

#### **E. 5**

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – \_\_\_\_\_ PR 2, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – \_\_\_\_\_ PR 1, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente \_\_\_\_\_ Il vicecancelliere \_\_\_\_\_

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.